



Provincia di Piacenza
***Servizio "Territorio e urbanistica, sviluppo, trasporti,
sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali"***

Capitolato Speciale e DUVRI

**APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL
SISTEMA INFORMATICO INTERNO PER 12 MESI
(CIG 92867092B4)**

ART. 1 - OGGETTO DELLA R.D.O.

La Provincia di Piacenza (di seguito "Amministrazione") intende affidare i servizi inerenti alla gestione del Sistema Informatico Interno. Il presente Capitolato ha per oggetto i servizi che riguardano la conduzione operativa ordinaria e tutte le attività non schedabili, quali: assistenza all'utente per lo svolgimento delle proprie attività, la manutenzione preventiva e correttiva dell'hardware e del software, di tutti gli asset attualmente in uso alla Provincia di Piacenza (di seguito "Amministrazione") e di tutti gli asset che saranno acquisiti durante il periodo di durata del contratto.

Per la descrizione dettagliata dei servizi medesimi, si rimanda al punto 1.3 e seguenti del Capitolato Tecnico.

I servizi che il Fornitore dovrà erogare richiedono qualifiche tecniche diverse, di cui si riassumono alcuni casi a titolo esemplificativo, comunque non esaustivo:

- sistemisti di Sistemi Operativi Windows, Linux;
- sistemisti di prodotto: Exchange, Internet Information Server, Active Directory ecc.;
- sistemisti delle apparecchiature attive di rete: switch, router ecc.;
- specialisti nella gestione della sicurezza: firewall, antivirus, IDS ecc.;
- operatori addetti all'assistenza all'utente ecc.

Il Fornitore dovrà garantire tutte le professionalità necessarie atte alla realizzazione dei servizi richiesti.

La Provincia nominerà un **Direttore dell'esecuzione** del contratto, il quale coordinerà tutte le attività previste dai servizi oggetto del presente Capitolato e del Capitolato Tecnico, ne determinerà i tempi e i modi di erogazione e valuterà i risultati ottenuti confrontandoli con quelli attesi, attivando i pagamenti e le eventuali penali.

Resta escluso dalla gara il supporto sistemistico di secondo livello e di alto profilo relativo agli ambienti "core" dell'Ente, ovvero Datacore, VMware e Commvault. Per tali ambienti la Provincia provvede con contratto specifico.

ART. 2 - RESTRIZIONI

Le attività connesse al Sistema informatico interno della Provincia di Piacenza escluse dal presente appalto sono quelle elencate al punto 1.4 del Capitolato Tecnico.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO E VALORE ECONOMICO

Il contratto avrà durata di 12 mesi, presumibilmente dal 31/10/2022 o comunque dalla consegna del servizio, formalizzato mediante la sottoscrizione del "Documento di Stipula" generato dalla procedura informatica del Me.PA., fino all'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, con possibilità di proroga – ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 – di massimo 3 mesi.

L'aggiudicatario subentrerà ad un Fornitore uscente senza soluzione di continuità, pertanto dovrà avere acquisito tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei servizi affidati.

L'importo del presente affidamento è determinato dall'offerta economica del Fornitore del servizio.

ART. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento dei servizi di cui al presente capitolato avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a seguito di Richiesta di Offerta (R.d.O.) aperta, formulata sul Mercato Elettronico di Consip, secondo le modalità indicate nel documento relativo alle modalità di partecipazione e criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte.

ART. 5 - INDICAZIONI E SPECIFICHE TECNICHE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

5.1 Per modalità e luoghi di svolgimento dei servizi si fa riferimento a quanto specificato al punto 5 del Capitolato Tecnico.

5.2 Scadenze

Il Fornitore dovrà attenersi ad eventuali scadenze operative decise ad insindacabile giudizio del Direttore dell'esecuzione.

Le scadenze di cui sopra saranno tempestivamente comunicate al Fornitore.

Qualora il Fornitore ritenga impossibile espletare i servizi richiesti nei termini disposti dal Direttore dell'esecuzione, il Fornitore stesso dovrà far presente tale impossibilità entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso potrà essere fissato un nuovo termine per l'espletamento dei servizi, oppure confermata la scadenza stabilita.

Trascorsi i sopradetti cinque giorni senza che si sia sollevata eccezione, i termini assegnati si intenderanno come inderogabilmente e integralmente accettati dal Fornitore.

ART. 6 - ESECUZIONE, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE

Per tutti i servizi erogati il Fornitore dovrà svolgere le attività previste nel rispetto del Piano di Progetto di cui al punto 6 del Capitolato Tecnico.

Il Fornitore dovrà presentare con cadenza trimestrale, entro i dieci giorni solari successivi alla scadenza di ciascun trimestre, un Rapporto di riepilogo delle prestazioni effettuate nel trimestre secondo le indicazioni contenute al punto 5.1.3 del Capitolato Tecnico, che consenta di controllare che le attività siano state effettuate a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale e il rispetto dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico.

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolare esecuzione del contratto, l'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire apposita **cauzione definitiva** di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'impresa aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; l'Ente, fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alle penali ed alla risoluzione del contratto, avrà diritto, pertanto, di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle penali stesse, ovvero mediante storno totale o parziale di fatture già emesse.

Fermo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Provincia di Piacenza ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 8 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Le condizioni generali di contratto applicabili al presente appalto sono quelle contenute nei vari Regolamenti di questo Ente e quelle in uso presso questa Provincia; in nessun caso potranno essere sostituite da quelle abitualmente applicate dalla ditta aggiudicataria.

Il presente appalto è inoltre soggetto:

- all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dalle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di beni e servizi per tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente capitolato;
- alle "Regole per l'Accesso e l'Utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" della CONSIP s.p.a., disciplinanti le procedure informatiche di acquisto tramite la piattaforma in argomento e reperibili sul sito internet.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la risoluzione espressa del contratto.

A tal proposito, i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre ha l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto. Trova in tal caso applicazione quanto previsto all'apposito articolo.

ART. 10 - CONTRATTO DI APPALTO

La procedura di gara utilizzata per il presente affidamento è interamente gestita con sistemi telematici, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto sarà perfezionato alla data della sottoscrizione del "**Documento di Stipula**", generato dalla procedura informatica del Me.PA.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020 questo Ente si riserva di chiedere, sotto riserva di legge, l'esecuzione anticipata del contratto.

Tutte le spese di contratto, bolli e quant'altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario.

Per il caso di mancato versamento, la Provincia di Piacenza ha facoltà di trattenere dalla cauzione o dai corrispettivi dovuti la somma corrispondente, aumentata degli interessi legali.

ART. 11 - CLAUSOLA SOCIALE E PERSONALE

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, in caso di aggiudicazione, l'operatore economico si impegna, in via prioritaria, ad assumere per l'espletamento dei servizi *de quo* il personale precedentemente adibito al servizio, dipendente del gestore uscente, a condizione che il numero e la qualifica del personale medesimo siano armonizzabili con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante, anche al fine di garantire i livelli occupazionali e la continuità del servizio.

L'aggiudicatario è tenuto ad applicare ai lavoratori riassorbiti il contratto collettivo di lavoro relativo al settore e alla zona di svolgimento dell'appalto.

Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire il servizio in argomento con proprio personale, restando lo stesso nella sua disponibilità, con organizzazione e gestione autonoma. Alla Provincia di Piacenza spetterà il mero coordinamento necessario per l'esecuzione del servizio.

Il controllo della presenza quotidiana dei lavoratori dipendenti dell'aggiudicatario spetta all'aggiudicatario medesimo.

Il personale deve essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti del servizio in accordo con l'Ente.

Inoltre l'O.E. aggiudicatario garantisce che il personale:

- ⇒ sia dotato sempre di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- ⇒ sia di assoluta fiducia e provata riservatezza;
- ⇒ tenga sempre un comportamento corretto ed educato;
- ⇒ si attenga alle indicazioni del Direttore dell'esecuzione della Provincia di Piacenza, o suo delegato.

La Provincia di Piacenza si riserva la facoltà di pretendere in qualsiasi momento l'allontanamento degli operatori che non rispondano ai requisiti, ovvero che non tengano i comportamenti sopraindicati, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Provincia.

ART. 12 – SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

L'affidamento in subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della Provincia, purché:

- in sede di gara la società abbia indicato di volervi fare ricorso, precisando per quali prestazioni;
- la società aggiudicataria svolga in proprio la prevalenza delle prestazioni oggetto del presente appalto nonché le seguenti specifiche prestazioni: coordinamento dell'appalto; designazione del referente dell'appalto; tenuta dei rapporti, anche economici e ai fini dell'emissione delle fatture, con la Provincia;
- l'appaltatore depositi il contratto di subappalto presso la Provincia prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Al momento del deposito del contratto di subappalto l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza a proprio carico dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Si applicano, inoltre, tutte le restanti previsioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte della Provincia, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. L'eventuale cessione del credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 13 - CESSAZIONE DEL SERVIZIO – ATTIVITÀ DI FINE CONTRATTO

Il Fornitore dovrà garantire tutto quanto risulti necessario perché, alla scadenza del contratto, un nuovo Fornitore possa ad esso eventualmente subentrare nell'erogazione di tutti i servizi oggetto del presente Capitolato.

A tal fine il Fornitore dovrà:

1. produrre e consegnare all'Amministrazione, entro due mesi dalla scadenza del contratto un **piano di migrazione** contenente tutte le informazioni necessarie per consentire il subentro di altro Fornitore nell'erogazione dei servizi oggetto del presente affidamento;

2. procedere all'aggiornamento continuo del suddetto piano di migrazione, provvedendo di volta in volta alla consegna dello stesso all'Amministrazione, di modo che il documento sia puntualmente riferito allo scenario correntemente in esercizio;
3. fornire, nell'ultimo mese di contratto (periodo di trasferimento) e su richiesta del responsabile dell'esecuzione, tutto il supporto e la collaborazione necessaria al Fornitore subentrante;
4. inviare, prima del termine del contratto, via PEC, una riscontro in merito al costo del personale impiegato nell'appalto;
5. fornire, al termine dell'attività contrattuale, su supporto informatico il DB dei trouble ticket e il DB dell'anagrafe informatica. Il formato e i contenuti del supporto informatico verranno concordati con il Direttore dell'esecuzione.

ART. 14 - PENALITÀ

L'Amministrazione, sulla base delle definizioni dei livelli di servizio dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico, procederà all'applicazione delle penalità ivi esposte, riservandosi di avvalersi di tutte le azioni necessarie a tutelare i propri interessi e di richiedere il risarcimento del maggior danno subito, non esclusa la risoluzione contrattuale.

ART. 15 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Tutti i servizi previsti devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si svolgono le attività connesse al presente affidamento di servizi, anche in relazione alle loro caratteristiche, tutte le norme di cui sopra e prendere, inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, prendendo visione, prima dell'inizio delle prestazioni, del Piano di sicurezza e del D.P.S. adottati dall'Amministrazione, per le parti di competenza, nonché si impegna a non divulgare informazioni riservate e/o sensibili di cui venga a conoscenza durante l'esecuzione della propria attività.

L'Amministrazione rimane del tutto estranea ai rapporti tra l'aggiudicatario ed il personale da esso dipendente, rapporti che concernono esclusivamente il Fornitore stesso.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Il Fornitore dovrà rispondere in proprio di ogni danno, guasto o manomissione derivante dalla sua opera e/o del suo personale nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, sia verso la Provincia che verso terzi.

Nelle sue prestazioni il Fornitore dovrà adottare tutti gli accorgimenti idonei sia a garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro sia ad evitare danni ai beni pubblici e privati; di conseguenza ogni responsabilità civile e penale, in caso di infortuni, sarà a totale carico del Fornitore. Risultano a carico dello stesso anche le spese di custodia del materiale trasportato e depositato presso propri locali per eventuali riparazioni o altro intervento non possibile direttamente in loco.

Fermo quanto previsto dai due commi precedenti, il Fornitore, prima di iniziare il servizio, deve esibire polizza RCT/RCO, o appendice di estensione/precisazione emessa su polizza RCT/O già in corso, che tenga indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, compresa la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La polizza deve prevedere che:

- la Provincia di Piacenza sia esplicitamente considerato "soggetto terzo" a tutti gli effetti;
- la copertura per danni a terze persone e a cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresa la responsabilità a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute.

Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del presente servizio e a quelle sulle quali si eseguono le prestazioni stesse.

La polizza dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.

La Provincia è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dall'Appaltatore, durante l'esecuzione del servizio.

La Provincia è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni o altro subito dalle attrezzature e dai materiali in uso all'appaltatore.

Copia conforme all'originale di detta polizza assicurativa contratta dall'appaltatore a copertura dei rischi sopra indicati dovrà essere consegnata alla Provincia, unitamente alla dichiarazione con cui il Fornitore esoneri la Provincia da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni arrecati nell'esercizio della propria attività a terze persone e/o a cose, entro il termine di inizio dell'appalto, pena la decadenza dell'aggiudicazione.

ART. 17 – RISERVATEZZA

Il Fornitore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di privacy e di trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR. Lo stesso Fornitore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a garantire, per i dati personali, il rispetto dei requisiti di sicurezza e a conformare il proprio comportamento alle ulteriori regole che potranno essere successivamente definite per la corretta attuazione della normativa

vigente in materia. Il Fornitore è tenuto a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati di cui, eventualmente, venisse in possesso, se non per le finalità connesse con l'attuazione del presente servizio.

In relazione alle attività conseguenti al presente affidamento, l'operatore economico affidatario, al momento della sottoscrizione del contratto, accetta la nomina a **Responsabile esterno del trattamento dei dati personali**, ai sensi dell'art. 28 del GDPR – per conto del Titolare del trattamento dei dati della Provincia di Piacenza, e dei Designati al trattamento dallo stesso Titolare – per tutta la durata del contratto e in ottemperanza alle prescrizioni di cui al Provvedimento del Presidente n. 71 del 23.7.2019, reperibile sul sito istituzionale dell'Ente al link "Privacy" (Percorso: Responsabili del trattamento dei dati personali/ Designati al trattamento dei dati personali).

ART. 18 - RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile e art. 21-sexies della L. n. 241/90 e ss.ii.mm., la Provincia di Piacenza si riserva la facoltà di recedere dal contratto, nei seguenti casi:

- in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Provincia di Piacenza che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
- per motivi di interesse pubblico.

Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Provincia di Piacenza.

In caso di recesso, il fornitore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

La Provincia ha inoltre la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 135/2012), qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER) o dalla Città Metropolitana di Bologna, siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto.

ART. 19 - RISOLUZIONE DAL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, che si protragga oltre il termine che verrà assegnato per porre fine all'inadempimento, la Provincia di Piacenza ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolto di diritto il contratto, nonché di procedere per il risarcimento del danno.

Inoltre, si conviene che, in ogni caso, la Provincia di Piacenza, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta, nei seguenti casi:

- qualora venga accertato il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto;
- qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate 2 (due) penalità;
- nei casi di subappalto, cessione del credito o di cessione del contratto posti in essere in violazione di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione, la Provincia procederà ad incamerare la cauzione definitiva. Resta fermo in ogni caso il diritto della Provincia di Piacenza al risarcimento dell'ulteriore danno (ivi compreso il costo per indire una nuova procedura ad evidenza pubblica), anche rivalendosi sulle fatture non ancora liquidate.

In caso di risoluzione del contratto per grave negligenza o malafede nell'esecuzione del servizio, la Provincia di Piacenza si riserva la facoltà di disporre l'esclusione dell'esecutore dalla partecipazione alle procedure per un periodo non inferiore ad un anno.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "**Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**" e dell'art. 3 del **Codice di comportamento della Provincia di Piacenza**, approvato con Provvedimento del Presidente n. 40 del 28/04/2022, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente contratto, sono rinvenibili sul sito internet della Provincia di Piacenza www.provincia.pc.it, Sezione Amministrazione Trasparente. L'affidatario dichiara di conoscere ed accettare gli obblighi previsti dai predetti Codici.

ART. 20 – SICUREZZA

Per la gara in oggetto, essendo rilevabili rischi interferenziali, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., è stato redatto lo schema del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), qui in calce riportato; per l'eliminazione di dette interferenze non sono previsti costi, quindi, gli oneri per la sicurezza da sottrarre al ribasso di gara risultano pari a zero. Restano a carico della ditta aggiudicataria i costi della sicurezza propri dell'esecuzione del servizio, come previsto dalle vigenti leggi in materia.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Aggiudicatario e la Provincia di Piacenza sarà competente esclusivamente **il Foro di Piacenza**. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di appalto di lavori, servizi e forniture, o comunque raccolti dalla Provincia, è finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura di gara, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Provincia autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione giudicatrice;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la Provincia, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della Provincia in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Provincia di Piacenza nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. Dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al **Titolare del trattamento**: Provincia di Piacenza, con sede in Corso Garibaldi n. 50 – 29121 Piacenza, PEC provpc@cert.provincia.pc.it.


Responsabile del trattamento è il Dott. Vittorio Silva, Dirigente del Servizio "Territorio e urbanistica, sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali" della Provincia di Piacenza.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

L'Ente ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) la società SISTEMA SUSIO s.r.l., con sede legale a Cernusco sul Naviglio (Mi) Via Pontida n.9 (C.F. 05181300962): dpo@provincia.pc.it.

ART. 23- NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge e/o ai Regolamenti dell'Amministrazione in vigore e in quanto applicabili.



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO TERRITORIO E URBANISTICA, SVILUPPO, TRASPORTI, SISTEMI
INFORMATIVI, ASSISTENZA AGLI ENTI LOCALI

SERVIZI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO INTERNO
CIG 92867092B4

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

**Il presente documento diventa parte integrante
del contratto d'appalto**

SOMMARIO

1. Premessa
2. Dati identificativi
3. Identificazione e descrizione dell'attività in appalto
4. Misure generali e comportamentali
 - 4.1 Esecuzione dell'Appalto
 - 4.2 Obblighi dell'impresa Appaltatrice o lavoratori autonomi
 - 4.3 Divieti all'impresa Appaltatrice o ai lavoratori autonomi
5. Gestione dell'Emergenza
 - 5.1 Emergenza incendio ed evacuazione
 - 5.2 Pronto soccorso
6. Modalità di accesso nelle sedi dell'appalto
7. Impegni del Datore di lavoro dell'Impresa Appaltatrice o del lavoratore autonomo
8. Modalità di cooperazione e coordinamento
9. Valutazione rischi da interferenza
10. Stima dei costi per la sicurezza dai rischi di interferenza
11. Conclusioni

1. PREMESSA

L'art. 26, comma 3, del D. Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. dispone che il *Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, di cui al comma 2, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi** (denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo, i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera, e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.*

In sostanza il datore di lavoro committente deve elaborare un documento che valuti i rischi determinati dalla presenza nella sua azienda di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi a cui è affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio. Le disposizioni del comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Il contratto deve essere corredato dalla valutazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro.

L'obbligo di elaborazione e allegazione del DUVRI al contratto, ricorre esclusivamente nell'ipotesi di affidamento di lavori ad imprese o a lavoratori autonomi attraverso il contratto d'appalto di cui all'art. 1655 c.c. ovvero il contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c. (con esclusione di ogni altra ipotesi contrattuale non riconducibili a tali fattispecie; nel caso in cui vengono eseguite opere edili o di ingegneria civile le regole per l'appalto sono contenute nel titolo IV del D.Lgs 81/84 –cantieri temporanei e mobili-).

Il DUVRI non è obbligatorio quando il contratto ha per oggetto servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiale o di attrezzature, nonché lavori o servizi la cui durata non siano superiore a cinque uomini giorno, sempre che non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio elevato, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, di amianto, di atmosfere esplosive o dai lavori previsti dall'Allegato XI del D.Lgs 81/2008.

Con l'espressione "eliminare le interferenze" laddove queste sono presenti, si deve intendere i rischi lavorativi derivanti dalle stesse interferenze, in quanto le diverse attività possono interferire tra loro senza che si evidenzino rischi per i lavoratori. Pertanto, vale il principio delle misure generali di tutela ovvero che i "rischi da interferenza" sono da considerarsi al pari di ogni altro rischio (art.15, comma 1 lett. c, D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).

L'**unicità** del documento mira ad evitare che le imprese operanti nello stesso luogo di lavoro possano adottare misure non coerenti tra loro al fine dell'eliminazione o della riduzione al minimo dei rischi da interferenze durante i lavori/servizi.

Per tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, resta immutato l'obbligo di ciascuna impresa di valutare i rischi specifici inerenti alla propria attività.

Il DUVRI si configura quale strumento dinamico il cui contenuto a seguito della stipula del/dei contratti e dell'avvio dei lavori/servizi – sia che l'esecuzione degli appalti/opere venga posta in essere contestualmente ovvero in tempi successivi – deve essere implementato e adottato contestualmente ad ogni eventuale mutamento dei rischi da interferenza indotti da variazioni contrattuali, produttive e/o organizzative.

2. DATI IDENTIFICATIVI

IDENTIFICAZIONE SEDE E AREA E/O SETTORE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Ragione sociale	PROVINCIA DI PIACENZA
Indirizzo sede legale	C.SO GARIBALDI N° 50 – 29121 PIACENZA
Indirizzo sedi operative	
Telefono/fax	Tel. 0523-7951 Fax 0523-795366
Numero addetti	
Datore di Lavoro	(Dott. Ing. Stefano Pozzoli)
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	(Per. Ind. Roberto Dacrema)
Medico competente	(Dott. Stefano Craviotto)
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	//

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL RISCHIO DA INTERFERENZE

Datore di Lavoro	Dott. Ing. Stefano Pozzoli Dirigente in staff al Servizio "Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Formazione ed Istruzione, Pari Opportunità", con competenze di supporto alle attività in materia di Istruzione
Sede Legale	C.so Garibaldi n° 50 – 29121 Piacenza
RSPP	Per. Ind. Roberto Dacrema
RLS	
Medico Competente	Dott. Stefano Craviotto
Addetti all'emergenza	
Referente interno aziendale per l'appalto (Direttore dell'esecuzione)
Responsabile del Procedimento	Dott. Vittorio Silva
Sede operativa dove si svolge l'appalto	Sedi ed edifici di competenza della Provincia di Piacenza.
Denominazione Contratto	SERVIZI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO INTERNO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA CIG 92867092B4
Impresa Appaltatrice
Impresa esecutrice (consorziata)	
Datore di Lavoro Delegato per la Sicurezza Impresa appaltatrice

Datore di Lavoro Delegato per la Sicurezza Impresa Esecutrice	
Responsabile della sicurezza Impresa appaltatrice
Lavoratore Autonomo	

3. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' IN APPALTO

I servizi dell'appalto riguardano principalmente:

Oggetto dell'appalto	Il servizio è descritto nello specifico nel Capitolato tecnico – Allegato C alla documentazione di gara; in esso sono indicate a titolo esemplificativo alcune attività da svolgersi per l'esecuzione
Inizio servizio (presunto)	Nella data di consegna del servizio medesimo
Durata presunta	12 mesi + eventuali mesi 3 di proroga tecnica
Nominativo del responsabile in loco dell'impresa o del Lavoratore Autonomo
Numero di persone impiegate

4. MISURE GENERALI E COMPORTAMENTALI

4.1 Esecuzione dell'appalto

- l'Impresa esecutrice deve operare nei giorni e negli orari stabiliti nel contratto e, se necessario, in via eccezionale, in giorni ed orari diversi concordati con i referenti della Provincia di Piacenza, per far fronte ad esigenze particolari dell'Ente.
- l'Impresa esecutrice deve svolgere il proprio ruolo e le proprie manovre in sicurezza senza addurre danni a persone o a cose;
- nel caso di situazioni di allarme o di emergenza in genere, il personale dell'Impresa esecutrice dovrà seguire le istruzioni del personale della Provincia di Piacenza.

4.2 Obblighi dell'Impresa esecutrice e del personale dipendente dell'Impresa che lavora presso i locali del Committente

Il personale dell'impresa che accede negli ambienti del Committente deve indossare un tesserino di riconoscimento con fotografia.

L'impresa deve informare il proprio personale sulle modalità di evacuazione e sulle attrezzature antincendio presenti nei luoghi di lavoro.

Qualora siano in corso di esecuzione lavori di manutenzione o di qualsiasi altra natura all'interno ed all'esterno nelle aree di pertinenza degli edifici da parte di imprese e/o lavoratori autonomi terzi,

estranei al servizio di che trattasi, è fatto divieto ai dipendenti del presente contratto di accedere a tali aree per non interferire con le lavorazioni in corso.

Il personale dell'impresa appaltatrice deve rivolgersi al responsabile dell'appalto ogni qualvolta si ritenga necessario verificare eventuali situazioni di rischio da interferenze collegabili alle attività del Committente, previa adozione da parte propria di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.

L'impresa dovrà partecipare alle riunioni con il responsabile dell'appalto e con tutte le altre imprese, ivi compresi i lavoratori autonomi, per la cooperazione e il coordinamento delle attività, nonché la reciproca informazione e la verifica dell'eliminazione delle interferenze, con la cadenza ritenuta opportuna dal responsabile dell'appalto.

L'impresa prima di utilizzare ed introdurre negli ambienti di lavoro un'attrezzatura di lavoro non provvista del marchio CE, dovrà attestare che essa ha i requisiti di legge che la rende idonea all'uso.

Osservare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Usare i mezzi protettivi individuali.

4.3 Divieti dell'Impresa esecutrice e del personale dipendente dell'Impresa che lavora presso i locali del Committente

- E' vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate al servizio.
- E' fatto divieto all'impresa di utilizzare agenti biologici nocivi nell'attività lavorativa.
- E' fatto divieto all'impresa di introdurre negli ambienti sostanze fissabili.
- E' vietato all'impresa introdurre negli ambienti di lavoro attrezzature elettriche portatili prive del doppio isolamento.
- L'impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà del Committente è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati.
- E' vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.
- E' vietato rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti, macchine o attrezzature che non siano di propria competenza.
- E' vietato compiere lavori utilizzando fiamme libere.
- E' vietato fumare in tutti i locali.
- E' vietato a qualsiasi lavoratore, durante la propria attività presso il Committente, assumere alcool in qualsiasi quantità, nonché sostanze stupefacenti.

5. GESTIONE DELL'EMERGENZA

Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale esterno presente nei locali del Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.

Per emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno, quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, ecc..

5.1. EMERGENZA INCENDIO ED EVACUAZIONE

Misure di Prevenzione e Protezione

All'interno delle strutture è previsto un adeguato numero di estintori posti in posizione nota. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell'area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità. Si informa tuttavia

che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è **115 Vigili del Fuoco**.

Comportamenti di sicurezza dell'impresa appaltatrice.

- In caso di piccolo incendio cercare di spegnere il fuoco con l'estintore, posizionandovi con un'uscita alle spalle e senza correre rischi.
- Qualora non si riesca a spegnerlo cercare di chiudere la finestra ed uscite chiudendo la porta, quindi:
 - ✓ dare l'allarme, avvisando il personale del Committente, attendendosi alle disposizioni del medesimo e in caso di evacuazione seguire le vie di fuga ed indirizzarsi al punto di ritrovo mantenendo la calma;
 - ✓ usciti dall'edificio, recarsi al punto di ritrovo e verificare la presenza dei colleghi;
 - ✓ attendere l'arrivo dei Vigili del Fuoco, spiegare l'evento.

5.2. PRONTO SOCCORSO

Misure di Prevenzione e Protezione

L'impresa appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal D.M. 388/03.

Vostro comportamento di sicurezza

- Qualora Vi trovaste nella necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenite solo se ne avete la possibilità e se siete in possesso della qualifica di addetto al Primo Soccorso secondo il D.M. 388/03.
- Utilizzate i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di medicazione.
- Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il **118 Pronto Soccorso**.

6. MODALITA' DI ACCESSO NELLE SEDI PROVINCIALI

Gli appaltatori dovranno esporre una tessera di riconoscimento contenente almeno:

- nome, cognome e data di nascita;
- fotografia;
- ragione sociale dell'Impresa.

7. IMPEGNI DEL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve:

- impegnarsi a sua volta, a rendere edotti i propri dipendenti dei succitati rischi da interferenze e delle misure di prevenzione, protezione e di emergenza, a norma degli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- essere a conoscenza della normativa vigente riguardante la sicurezza del lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale durante l'esecuzione del servizio, unitamente a tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire infortuni o eventi comunque dannosi;
- impegnarsi, prima dell'inizio del servizio, ad informare il committente su eventuali rischi derivanti dalla attività in appalto che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa svolta all'interno o all'esterno degli ambienti di lavoro.

8. MODALITA' DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

L'impresa appaltatrice dovrà:

- partecipare alle riunioni di coordinamento tra imprese, promosse dal committente, al fine di eliminare le eventuali interferenze tra le diverse imprese appaltatrici e il personale del committente e/o;
- sottoscrivere l'eventuale cronoprogramma predisposto dal committente al fine di eliminare le eventuali interferenze tra le diverse imprese appaltatrici;
- sottoscrivere le eventuali procedure definite in sede di coordinamento per eliminare le interferenze con il personale del committente;
- verificare giornalmente che il suo pacchetto di medicazione sia sempre completo e ben conservato;

L'incaricato del Committente per l'attuazione delle misure di cooperazione e di coordinamento è il P.I. Roberto Dacrema; allo stesso, i responsabili delle imprese o i lavoratori autonomi devono rivolgersi qualora si verificassero condizioni diverse da quelle stimate nel documento.

Qualora si verificassero situazioni diverse da quelle indicate nel documento, i responsabili delle imprese sono tenuti a sospendere immediatamente il servizio in corso e a riferire tempestivamente all'incaricato P.I. Roberto Dacrema.

9. VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE

Per quanto concerne le interferenze, è necessario che il personale esterno sia informato sull'organizzazione del lavoro, sui rischi specifici e sulle procedure di emergenza.

Individuazione dei fattori d'interferenza

n.	Individuazione dei rischi dovuti ad interferenze	SI	NO
1	Esecuzione durante l'orario di lavoro dei dipendenti del Committente	x	
2	Attività svolta all'interno del luogo di lavoro abituale del Committente	x	
3	Attività svolta all'esterno	x	
4	Previsti interventi sugli impianti	x	
5	Previsti interventi murari		x
6	Previsto lavoro notturno		x
7	Deposito materiale in area/ambiente fornito dal Committente interno alla sede	x	
8	Deposito materiale in area/ambiente fornito dal Committente esterno alla sede		x
9	Prevista parziale chiusura di percorsi d'esodo o parti di edificio		x
10	Previsto utilizzo/installazione di ponteggi		x
11	Previsto utilizzo/installazione di scale portatili		x
12	Previsto utilizzo/installazione di trabattelli		x
13	Previsto utilizzo/installazione di piattaforme elevatrici		x
14	Previsto utilizzo di attrezzature elettriche	x	

15	Previsto utilizzo di fiamme libere		x
16	Previsto utilizzo di sostanze chimiche		x
17	Previsto utilizzo materiali biologici		x
18	Prevista produzione di polveri		x
19	Previste attività che generano rumore		x
20	Previste interruzioni nella fornitura di energia elettrica		x
21	Previste interruzioni nella fornitura di acqua		x
22	Previste interruzioni nella fornitura di gas		x
23	Previste interruzioni nella fornitura di rete dati		x
24	Previste interruzioni nella fornitura di linea telefonica		x
25	Previste temporanea disattivazione di sistemi antincendio: idranti/naspi		x
26	Previste temporanea disattivazione di sistemi antincendio: rilevazione fumi		x
27	Previste temporanea disattivazione di sistemi antincendio: allarme incendio		x
28	Previste temporanea disattivazione di sistemi antincendio: sistemi spegnimento		x
29	Prevista interruzione di riscaldamento		x
30	Prevista interruzione di condizionamento		x
31	Rischio di caduta di materiali dall'alto	x	
32	Previsto utilizzo di materiali infiammabili		x
33	L'attività lavorativa viene svolta con la presenza di altre ditte	x	
34	Esistono spazi dedicati al deposito dei materiali necessari allo svolgimento dell'appalto	x	
35	Esistono percorsi dedicati per il trasporto dei materiali necessari allo svolgimento dell'appalto		x
36	Presenza di utenti nella sede durante le attività di svolgimento del servizio	x	
37	I lavoratori dell'appaltatore utilizzeranno i servizi igienici del luogo di svolgimento del servizio	x	
38	I lavoratori dell'appaltatore avranno a loro disposizione spazi quali spogliatoi		x

Individuazione e valutazione dei rischi dovuti da interferenze

Per quanto riguarda i rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e tenendo conto anche degli ambiti temporali e spaziali, si fornisce nel seguente prospetto l'indicazione di tali rischi e delle misure da adottare da parte del Committente e dall'appaltatore.

Per la stima dei rischi si è utilizzata la matrice sotto riportata:

$$\mathbf{Ri = Pi \times Di}$$

Ri= rischio da interferenza

Pi= probabilità che si verifichi una interferenza/sovrapposizione tra uno o più soggetti

Di= gravità del rischio introdotto da uno o più soggetti coinvolti nella interferenza/sovrapposizione

Di (gravità)	Pi (probabilità)				
		1 (IMPROBABILE)	2 (POCO PROBABILE)	3 (PROBABILE)	4 (MOLTO PROBABILE)
1 (LIEVE)		Ri= 1	Ri= 2	Ri= 3	Ri= 4
2 (MODESTO)		Ri= 2	Ri= 4	Ri= 6	Ri= 8
3 (GRAVE)		Ri= 3	Ri= 6	Ri= 9	Ri= 12
4 (MOLTO GRAVE)		Ri= 4	Ri= 8	Ri= 12	Ri= 16

Scala delle probabilità di interferenza **P**

P	Giudizio	Definizioni e criteri
1	Improbabile	<i>Le lavorazioni si svolgono in un'area transennata o confinata dove opera una sola impresa o un singolo lavoratore autonomo. In quell'area non sono previste altre attività oltre a quella in corso</i>
2	Poco Probabile	<i>Un'unica impresa o un singolo lavoratore autonomo stanno lavorando in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi</i>
3	Probabile	<i>Più imprese o lavoratori autonomi devono intervenire sequenzialmente (quindi in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso</i>
4	Molto probabile	<i>Più imprese o lavoratori autonomi operano nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso</i>

Scala della gravità del rischio introdotto **D**

G	Giudizio	Definizioni e criteri
1	Lieve	<i>Un'impresa o un lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria manuale operando a livello di piano di calpestio</i>
2	Modesto	<i>Un'impresa o un lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria manuale operando in quota (modeste opere provvisorie, trabattelli, scale a pioli etc.)</i>
3	Grave	<i>Un'impresa o un lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi ad utilizzare DPI</i>

4	Molto Grave	<i>Un'impresa o un lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva.</i>
---	-------------	--

valori riportati nella matrice di rischio o livello di rischio vengono codificati secondo la seguente scala:

Risultato Matrice di rischio	Valore	Definizione
1-2	Trascurabile	Rischi potenziali sufficientemente sotto controllo. Possibili azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
3-4	Medio	Verificare che i rischi potenziali siano sotto controllo. Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel tempo
6-9	Alto	Effettuare miglioramenti su P e su D. Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel medio termine in funzione della durata delle attività
12-16	Molto Alto	Effettuare miglioramenti immediati su P e D. Promuovere azioni correttive immediate.

Per quanto riguarda i rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e tenendo conto degli ambiti temporali e spaziali, si fornisce il seguente prospetto con l'indicazione di tali rischi e delle misure da adottare da parte del Committente e dall'Impresa appaltatrice.

Potenziali rischi da interferenze	Valutazione rischio da interferenze Ri=PixDi	Misure di prevenzione a carico dell'Appaltatore	Misure di prevenzione a carico del committente
Rischio derivante dalla presenza di attività del Committente	$Ri=2 \times 1 = 2$	Rispettare le procedure di sicurezza/emergenza in uso presso la struttura. Divieto d'ingresso nelle aree/locali in cui si svolgono lavori di manutenzione/ristrutturazione.	Fornire documento rischi specifici ambiente di lavoro.
Ingombro aree di lavoro rischio di inciampo caduta	$Ri=1 \times 2 = 2$	Obbligo di non lasciare materiale e attrezzature nei luoghi di passaggio.	
Rischio di incendio	$Ri=1 \times 1 = 1$	Rispettare il divieto di fumo. Non usare fiamme libere. Attenersi alle procedure di emergenza. Segnalare eventuali situazioni di pericolo al Committente	Mantenere in efficienza i presidi antincendio, la segnaletica di sicurezza e l'illuminazione d'emergenza.
Rischio elettrico	$Ri=1 \times 2 = 2$	Non introdurre apparecchi elettrici senza autorizzazione. Utilizzare gli apparecchi elettrici dati in dotazione in	Adeguatezza dell'impianto elettrico. Impianto elettrico a norma.

		modo conforme. Segnalare immediatamente agli uffici preposti eventuali anomalie. Non eseguire nessun tipo d'intervento sugli impianti elettrici.	
--	--	---	--

10. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA DOVUTI A RISCHI DA INTERFERENZA

I costi della sicurezza sono relativi esclusivamente ai rischi di tipo interferenziale e relativi all'appalto SERVIZI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO INTERNO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, come indicato dalla Determina dell'Autorità di Vigilanza sugli appalti n°3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza come da art. 26 commi 3, 3bis, 3 ter e 5 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni".

I costi relativi alle misure di sicurezza necessarie per l'eliminazione e, ove possibile, la riduzione al minimo delle interferenze, **sono valutati pari a Euro 0 (zero)**.

Con ciò si intende che l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze viene ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative e operative individuate nel presente documento.

11. CONCLUSIONI

Il presente Documento è redatto in ossequio a quanto prescritto dall'art. 26 del D.Lgs del 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Documento diventa parte integrante del contratto. Il DUVRI è soggetto ad aggiornamento periodico in caso di significative variazioni contrattuali, produttive e/o organizzative.

Piacenza, _____

Figure	Nominativo	Firma
Responsabile del Procedimento	Dott. Vittorio Silva	
Direttore dell'esecuzione	
Datore di lavoro impresa appaltatrice	
Datore di lavoro impresa esecutrice	